

BCCProAgricoltura



Ai Clienti della Banca, proprietari e non di Aziende Agricole intendendosi per tali :

AZIENDE AGRICOLE

Esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi del D.P.R. n.° 597 del 29.9.1973, del D.P.R. n.° 917 del 22.12.1986 e del D. lgs. N.° 228 del 18.05.2001. Fanno parte dell'Azienda Agricola le aree, anche se fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, i relativi fabbricati e contenuti, compreso quello adibito ad abitazione dell'assicurato, anche se separato dal fondo, costituente l'unica abitazione connessa al fondo stesso; scorte e prodotti, bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratori sussidiari, purché da essa Azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

Sono escluse tutte le attività diverse da quelle agricole come sopra definite nonché l'attività agrituristica.

A CHI SI RIVOLGE

Sono offerte le seguenti garanzie:

1. INCENDIO DEL FABBRICATO

2. INCENDIO DEL CONTENUTO

3. RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA

4. TUTELA LEGALE

5. ASSISTENZA

Ogni Garanzia è acquistabile singolarmente in alternativa una all'altra tranne:

- *l'Incendio del Contenuto che è acquistabile solo se abbinato all'Incendio del Fabbricato;*
- *l'Assistenza che è acquistabile solo in abbinamento ad una o più delle altre garanzie.*

CHE COSA OFFRE

1- INCENDIO DEL FABBRICATO:

Per *Fabbricato* si intende la costruzione edile alla quale si riferisce l'assicurazione, comprese le opere di fondazione od interrate, gli infissi e gli impianti fissi (idrici, igienici sanitari, d'allarme, per illuminazione e riscaldamento, antenne radio-televisive e pannelli solari), avente le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, manto di copertura e pareti esterne, ove esistono, in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili.

Nelle pareti esterne e nel manto di copertura è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% della rispettiva superficie complessiva e la presenza di coibentazioni e/o impermeabilizzazioni in materiali combustibili.

È inoltre tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato, di tettoie e costruzioni in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei fabbricati assicurati.

CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

TIPO 1: Fabbricato o complesso di fabbricati, separati dai fabbricati tipo 2 e 3, per l'uso esclusivo di:

- abitazione, anche con rimessa per autoveicoli
- uffici e cantine (per attività vinicola)
- silo per stoccaggio foraggi del tipo orizzontali o a trincea
- vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami.

È tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del fabbricato, la destinazione d'uso dei fabbricati di tipo 2.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgricoltura

TIPO 2: Fabbricato o complesso di fabbricati senza presenza di foraggio e separati da eventuali depositi di foraggio da muro pieno, porta morta o spazio vuoto ad uso esclusivo di :

- granai;
- rimesse per attrezzi e macchine agricole;
- porticati e barchesse;
- magazzini per scorte dell'azienda (esclusi fienili);
- porcilaie, stalle – scuderie, è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno giornaliero, sale di mungitura, il tutto senza fienili né depositi di paglia, stramaglie e simili;

TIPO 3: Fabbricato o complesso di fabbricati con presenza di foraggio o solo deposito di foraggio adibiti a :

- stalle con deposito di foraggi
 - fienili ;
 - ovili;
 - molini, frantoi, pile da riso;
 - essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco);
 - cabine elettriche;cabine di pompaggio;
- come pure destinati agli altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da essi non separati.

DETTAGLI GARANZIA

La Compagnia assicura la corresponsione di un indennizzo, nei limiti delle somme assicurate, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi in conseguenza di :

- A) Incendio;
- B) Fulmine;
- C) Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- D) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- E) Onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- F) Urto di veicoli stradali, non di proprietà dell'assicurato.
- G) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione, verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte di fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- H) Sviluppo di fumi, gas, vapori o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- I) Danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o dell'assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- J) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza massima di euro 30.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.
- K) spese fisse e insopprimibili sostenute a seguito di interruzione di attività sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo in ogni caso quanto disposto dell'Art.35 Limite di Indennizzo.
- L) Uragani, bufere e trombe d'aria, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgricoltura

L'assicurazione copre anche i danni materiali provocati da bagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato e relativo contenuto se assicurato, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi.

La Compagnia non risponde dei danni:

1) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

2) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati
- fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strutture portanti verticali e/o orizzontali in tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di fibrocemento;
- capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) ;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- danni da bagnamento alle scorte, verificatisi all'interno dei fabbricati, la cui base di appoggio sia ad una altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati o seminterrati;
- foraggi.

DETTAGLI GARANZIE

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 (mille).

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiori al 70% delle somme assicurate.

A parziale deroga del punto 2), limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di mater plastiche, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa e con una detrazione di euro 500,00 per ciascun sinistro.

M) Danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sul tetto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della causazione del danno);
- alle serre, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 (mille). L'indennizzo per sinistro e per anno si intende fissato, per singolo fabbricato, al 30% del valore assicurato con il massimo di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e annualità assicurativa.

BCCProAgricoltura

N) Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché da atti vandalici o comunque dolosi.

Degli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza dell'80% delle somme assicurate previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% del danno con il minimodi euro 1.500,00

O) Danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.

La Compagnia non risponde:

- dei danni dovuti ad umidità o stillicidio;
- dei danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- dei danni provocati da colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione;
- danni causati da rotture originate da gelo.

Solo ed esclusivamente quando questa garanzia aggiuntiva è concessa al fabbricato, sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato ed impianti fatti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con i seguenti limiti di indennizzo per singola garanzia: euro 10.0000,00 (diecimila) quale massimo annuo.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 200,00 (duecento).

P) Danni materiali diretti di fenomeno elettrico e/o elettronico, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionate ai fabbricati e, se operante la garanzia Incendio del contenuto, all'arredamento, alle macchine e attrezzature agricole e agli impianti fissi.

DETTAGLI GARANZIE

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza, nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
- relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia si intende prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) e un massimo risarcimento di euro 3.000,00 (tremila) per sinistro e per annualità assicurativa.

Q) i danni materiali e diretti, conseguenti alla morte del bestiame, se assicurato il contenuto, a seguito di folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica, nei limiti riportati sull'appendice specifica per le aziende zootecniche.

Tale garanzia è valida anche all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati.

R) quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, indennizzabili a termini di polizza, fino alla concorrenza del 25% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo di euro 150.000,00.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

BCCProAgricoltura

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Compagnia le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. nel testo di cui alla legge n° 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del cod. civ..

MASSIMALE

Relativamente ai fabbricati o alle porzioni di fabbricati, adibiti all'attività dell'azienda agricola, l'assicurazione è prestata a valore a nuovo, che convenzionalmente tra le parti si pattuisce essere corrispondente al prodotto ottenuto moltiplicando i metri quadrati di superficie, dichiarati dall'assicurato per fabbricato o complesso di fabbricati, per il coefficiente di prezzo al metro quadro (escluso il valore dell'area) su cui insistono i fabbricati, fissato in:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA
1	Abitazione (anche con rimessa per autoveicoli)	€ 1200,00 mq
1	Cantina e Ufficio	€ 1080,00 mq
1	Silos, Vasche di convoglio	€ 240,00 mq
2	Magazzini	€ 600,00 mq
2	Rimesse attrezzature e macchine agricole	€ 600,00 mq
2	Porticati, Barchesse	€ 540,00 mq
2	Stalla, Scuderie	€ 780,00 mq
2	Porcilaia	€ 840,00 mq
3	Stalle con foraggio	€ 780,00 mq
3	Fienili	€ 300,00 mq
3	Molini, Frantoi, Pile da riso	€ 840,00 mq
3	Essicatoi (escluso tabacco)	€ 420,00 mq
3	Cabine e elettriche e di pompaggio	€ 240,00 mq

DETTAGLI GARANZIE

Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, essa copre anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

La presente garanzia è prestata nella forma a "Valore Intero".

Si conviene che soltanto nel caso in cui i mq dichiarati in Polizza siano inferiori ai mq reali del/i Fabbricato/i assicurato/i, la Compagnia liquiderà il danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello che sarebbe stato se i mq fossero stati dichiarati corretti.

La garanzia Incendio del Fabbricato non potrà essere prestata per capitali complessivamente eccedenti l'importo di € 3.000.000,00

2- INCENDIO del CONTENUTO:

Contenuto

Il complesso dei beni mobili riposti nei fabbricati dell'azienda agricola o nell'ambito della stessa, pertinenti all'attività svolta e distinti come segue:

• **Bestiame**

Si considerano tali gli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, gli animali domestici e da cortile, le api, esclusi cavalli da corsa, animali da pelliccia e avicunicoli.

• **Arredamento dell'azienda agricola :**

Mobilio ed arredamento in genere dei locali ad uso abitazione ed uffici, compreso tutto quanto destinato ad uso domestico e personale, nonché - se mobili - gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione, di condizionamento d'aria. Si intendono inoltre inclusi: personal computer, registratori di cassa, strumenti di precisione vari, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati con i relativi conduttori di collegamento, libri e cancelleria.

• **Attrezzature :**

Si intendono gli attrezzi di vario genere, portati ed accessori alla trattrice quali ad esempio: aratri, estirpatori, erpici e rulli, fresatrici, seminatrici pneumatiche e non, trinciattutto, elevatori portati.

Si intendono inoltre compresi tutti gli arnesi, gli utensili e le attrezzature in genere necessari alle attività agricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiario professionale, apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni mobili, rigide o flessibili, contenitori oltre la capacità di 100 litri

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgricoltura

• Impianti e macchinari fissi :

Complesso degli impianti e macchinari presenti in azienda agricola e fissi per destinazione. Si comprendono in tale raggruppamento le bilance, le pesche elettroniche, gli impianti fissi per l'approvvigionamento idrico (pozzi sotterranei e relative pompe e filtri), gli impianti di raffreddamento dei prodotti, impianti di molitura delle olive, centrifughe, nastri trasportatori, sili comprese incastellature e basamenti

A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:

- per le aziende che svolgono attività ortofrutticola: gli impianti di raffreddamento, di svuotamento contenitori, lavaggio, asciugatura, cernita e calibrazione frutta, confezionamento, imballaggio e lavorazioni in genere.
- per le aziende che svolgono attività vitivinicola: coclee e tramogge per carico/ scarico, diraspatrici, presse idrauliche e torchi, filtri, impianti di macerazione, concentratori, cisterne in acciaio e vetroresina, pompe e tubature fisse, sistemi di controllo dei processi di vinificazione, chiarificatori, impianti di imbottigliamento.
- per le aziende che svolgono attività zootecnica: i sistemi di distribuzione delle razioni alimentari (anche con collari computerizzati), gli abbeveratoi, sistemi per la pulizia delle stalle, le caldaie, le sale di mungitura, vasche per il raffreddamento e la conservazione del latte, impianti per la lavorazione del latte (pastorizzatori, scremature, produzione panna, burro, formaggi).

• Macchine agricole :

Complesso delle macchine agricole a ruote o a cingoli, semoventi o trainate, destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, come definite all'art. 57 del D. lgs. n° 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).

Ad esempio, si intendono compresi trattori, carri raccolta, escavatori, vendemmiatrici, mietitrebbie, elevatori, falciatrici, rimorchi a due o più assi, carro unifede, botti per antiparassitari e diserbanti, sistemi idrici di approvvigionamento e distribuzione (rotoloni, pivot e ranger), rotoimballatrice e pressaforaggi in genere.

• Scorte :

Scorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, esclusi: foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo e frutti pendenti. Sono compresi inoltre le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, le sementi, i fertilizzanti, i diserbanti, gli antiparassitari, gli imballaggi ed i contenitori mobili, le scorte di infiammabili e gas combustibili per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico.

DETTAGLI GARANZIE

A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:

- per le aziende che svolgono attività ortofrutticola: i prodotti raccolti e conservati in azienda, imballaggi, confezioni e contenitori in genere;
- per le aziende che svolgono attività vitivinicola: l'uva raccolta e conservata, mosti, concentrati, materie prime per la lavorazione del vino, i raspi, il vino, i contenitori in genere, quali bottiglie, damigiane, fino ad una capacità di 100 litri;
- per le aziende che svolgono attività zootecnica: i prodotti erbacei freschi ed insilati, mangimi ed integratori, farmaci, latte, prodotti e sottoprodotti caseari, compresi quelli per la lavorazione e trasformazione.

Il tutto per la sola attività produttiva e/o uso dell'azienda agricola.

MASSIMALI

Se assicurato anche il Contenuto del/i Fabbriato/i assicurato/i si conviene di estendere tutte le garanzie valide per l'Incendio del Fabbriato

Le stesse inoltre si intendono prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto", con i limiti di somma assicurata riportati nelle specifiche seguenti, che variano a seconda dell'indirizzo produttivo prevalente dell'azienda agricola, dichiarato in polizza.

MASSIMALI AZIENDA ZOOTECNICA

Dette garanzie si intendono prestate nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato e con i seguenti sottolimiti:

Fabbriato Tipo 1:

100% della somma assicurata per l'arredamento

Fabbriato Tipo 2:

20% della somma assicurata per macchine agricole e attrezzature

20% della somma assicurata per scorte

30% della somma assicurata per bestiame

30% della somma assicurata per impianti fissi

BCCProAgricoltura

Le garanzie sono operanti alle seguenti condizioni:

Bestiame : entro i confini dell'azienda agricola assicurata, sottotetto ai fabbricati nonché sui pascoli e sulle strade che ivi conducono e durante i periodi di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio.

Per gli animali domestici da cortile fino alla concorrenza di 2.000,00 (duemila).

Macchine agricole: ovunque sia in azione che in rimessa nell'ambito del territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano.

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti fissi: sottotetto dei fabbricati assicurati ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione.

Scorte: sottotetto dei fabbricati assicurati.

MASSIMALI AZIENDA VITIVINICOLA

Dette garanzie si intendono prestate nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato e con i seguenti sottolimiti:

Fabbricato Tipo 1:

20% della somma assicurata per l'arredamento

40% della somma assicurata per scorte

40% della somma assicurata per impianti fissi

Fabbricato Tipo 2:

65% della somma assicurata per macchine e attrezzature agricole

35% della somma assicurata per scorte

Le garanzie sono operanti alle seguenti condizioni:

Macchine agricole: ovunque sia in azione che in rimessa nell'ambito del territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano.

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti fissi: sottotetto dei fabbricati assicurati ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione.

Scorte: sottotetto dei fabbricati assicurati.

MASSIMALI AZIENDA ORTOFRUTTICOLA

Dette garanzie si intendono prestate nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato e con i seguenti sottolimiti:

Fabbricato Tipo 1:

100% della somma assicurata per l'arredamento

Fabbricato Tipo 2:

35% della somma assicurata per macchine e attrezzature agricole

35% della somma assicurata per scorte

30% della somma assicurata per impianti fissi

Le garanzie sono operanti alle seguenti condizioni:

Macchine agricole: ovunque sia in azione che in rimessa nell'ambito del territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano.

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti fissi: sottotetto dei fabbricati assicurati ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione.

Scorte: sottotetto dei fabbricati assicurati.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgricoltura

MASSIMALI AZIENDA ZOOTECNICA CON FORAGGIO

Dette garanzie si intendono prestate nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato e con i seguenti sottolimiti:

Fabbricato Tipo 1:

100% della somma assicurata per l'arredamento

Fabbricato Tipo 3:

15% della somma assicurata per macchine e attrezzature agricole

10% della somma assicurata per scorte

30% della somma assicurata per bestiame

30% della somma assicurata per impianti fissi

15% foraggio in cumuli con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e annualità assicurativa

L'assicurazione per il foraggio copre i danni materiali e diretti relativi al foraggio, nell'ambito dell'azienda agricola compresi quelli da fermentazione e conseguente autocombustione.

Sono comprese inoltre le spese che l'assicurato sostenga per provvedere allo smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione con il limite del 20% del valore assicurato.

Agli effetti della presente clausola, per "cumulo" si intende l'insieme di enti posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 m oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato (o di più fabbricati comunicanti) in locali non separati tra di loro da muro pieno o da porta morta distanti fra loro meno di 10 m.

I danni da fermentazione e conseguente autocombustione verranno indennizzati sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200,00 che rimarranno sempre a carico dell'assicurato.

Le garanzie sono operanti alle seguenti condizioni:

Bestiame : entro i confini dell'azienda agricola assicurata, sottotetto ai fabbricati assicurati nonché sui pascoli e sulle strade che ivi conducono e durante i periodi di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio.

Per gli animali domestici da cortile fino alla concorrenza di 2.000,00 (duemila).

Macchine agricole: ovunque sia in azione che in rimessa nell'ambito del territorio nazionale compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano.

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti fissi: sottotetto dei fabbricati assicurati ad eccezione dei serbatoi dei silos ed impianti fissi per natura e destinazione.

Scorte: sottotetto dei fabbricati assicurati.

Foraggio : sottotetto ai fabbricati assicurati

3- RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA AGRICOLA:

Responsabilità Civile verso terzi – (R.C.T.)

Con la presente garanzia la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, i suoi familiari nonché i suoi dipendenti, nei limiti indicati in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio per il quale è stipulata l'assicurazione, nella sua qualità dichiarata in polizza di:

- PROPRIETARIO CONDUTTORE;
- PROPRIETARIO NON CONDUTTORE;
- AFFITTUARIO;

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgricoltura

Responsabilità Civile verso operai – (R.C.O.)

La Compagnia inoltre, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 5%.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali ed i danni derivanti da:

- a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- c) detenzione o impiego di esplosivi;
- d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n° 222 del 12 giugno 1984.

La garanzia R.C.O. di cui al presente articolo è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto 1).

Nel caso in cui invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, a parziale deroga della lettera c) dell'Art.40 - "Rischi esclusi", sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento delle attività relative all'azienda agricola assicurata.

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- a) alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'assicurato degli immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- b) ai lavori di coltivazioni agricole, alle attività agricole dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, come disposto dal D.P.R. n° 917 del 1986 e D. lgs. n° 228 del 2001; ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- c) all'esistenza ed all'allevamento di bestiame, nell'azienda stessa nonché il trasferimento dello stesso ai pascoli (escluso l'alpeggio), ai mercati ed alle fiere, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n° 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche ed integrazioni. Si considera in garanzia l'allevamento che preveda, per ogni ettaro di superficie dell'azienda, un numero di capi di bovini ed equini non superiore a 20 e di ovini, caprini e suini non superiore a 30; per i danni causati dal bestiame di proprietà dell'assicurato, anche quando questi si trovi in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni sinistro;
- d) all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di apiari, questi ultimi fino al massimo di cinque; per i danni causati dai cani a cose, ad animali e a persone la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta);
- e) alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell'ambito dell'azienda stessa. Relativamente allo smercio il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
- f) alla proprietà ed all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli per il trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, all'uso di velocipedi (da parte dell'assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti la conduzione dei fondi);
- g) all'esistenza, nell'ambito dell'azienda, e per esclusivo uso agricolo, di cabine e linee elettriche;
- h) all'impiego di macchine agricole, e relativi motori purché usati per le sole necessità dell'azienda;
- i) all'esistenza di passaggi a livello ferroviari o tranviari custoditi o incustoditi;
- j) alla partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stands di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgricoltura

- k) per i danni conseguenti l'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 150,00 (centocinquanta);
- l) per i danni cagionati ai veicoli e mezzi agricoli di terzi circolanti e parcheggiati all'interno dell'azienda agricola descritta in polizza, per i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, nonché per i danni cagionati a mezzi ed animali sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di euro 150,00 (centocinquanta) per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi comunque dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi;
- m) per l'impiego dei trattori e macchine agricole, definite per conto proprio dalla carta di circolazione, presso proprietà di terzi a titolo gratuito per scambio d'opera;
- n) per i danni arrecati a condutture ed impianti sotterranei in genere; tale estensione è prestata con la franchigia assoluta di euro 500,00 per sinistro e con il massimo di euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
- o) nel caso i trattori e le macchine agricole di cui è dotata l'azienda risultino intestati a persone diverse dall'assicurato. In tale ipotesi la garanzia è operante anche nell'interesse dell'intestatario il quale assume la figura di assicurato;
- p) per la responsabilità personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
- q) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 26.000,00 (ventiseimila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 2.600,00 (duemilaseicento).
- r) per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 100.000,00 (centomila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento).
- s) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, limitatamente ad aziende agricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto non superiore a 10 per ha. Questa garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento).
- t) per i danni dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno. Questa garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (trentamila) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta).
- u) a parziale deroga si conviene che agli effetti della garanzia di R.C.T. sono considerati terzi, esclusivamente per lesioni corporali subite in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali), gli addetti ai lavori occasionali della cui opera l'assicurato può avvalersi saltuariamente anche se ripetutamente, per fatto commesso dall'assicurato stesso o da persona del cui operato egli debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del codice civile.
- v) tale garanzia, che si estende anche all'uso delle macchine agricole ed operatrici nonché degli ordinari mezzi di locomozione per ordine e conto dell'assicurato, viene prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione R.C.T., restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Compagnia anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatore di lavoro.

I - Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; inoltre, se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altro parente od affine;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) il conducente delle macchine agricole di proprietà od in uso all'assicurato per le quali è operante la garanzia della presente polizza e le persone che si trovano con il medesimo nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

DETTAGLI GARANZIE

BCCProAgricoltura

Il - L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto ;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 14° anno di età;
- d) alle persone trasportate sulle macchine agricole di proprietà dell'assicurato o da lui detenute, nonché su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci;
- e) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) alle colture ed agli impianti ad esse connessi, ai terreni ed alle opere in costruzione, sulle quali si esplicano i lavori;
- g) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- j) derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- k) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;
- m) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei fabbricati e degli impianti fissi;
- n) ai fabbricati da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- o) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- p) da attività relative all'esercizio di agriturismo;
- q) causati da prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
- r) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- s) provocati da campi elettromagnetici.
- t) provocati da fabbricati abbandonati, in rovina o comunque non utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola;
- u) da animali selvatici in genere;

DETTAGLI GARANZIE

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per ciascun sinistro.

MASSIMALE
€ 1.500.000,00

4- TUTELA LEGALE:

Viene offerta, tramite il network dei legali di Arag l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare gli interessi dell'Agricoltore, del suo nucleo familiare e dei dipendenti nell'ambito dell'attività svolta al servizio dell'Assicurato.

MASSIMALE
€ 10.000,00

5- ASSISTENZA:

BCC ASSICURAZIONI, tramite l'intervento della Centrale Operativa di Mapfre offre le seguenti prestazioni di assistenza:

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza
2. Interventi di emergenza per danni da acqua
3. Invio di un elettricista in caso di emergenza

BCCProAgricoltura

DETTAGLI GARANZIE

4. Invio di un fabbro in caso di emergenza
5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
6. Invio di un sorvegliante
7. Invio pezzi di ricambio
8. Consulenza veterinaria
9. Informazioni su operatori di settore
10. Informazioni metereologiche
11. Informazioni fiscali e immobiliari
12. Informazioni burocratiche

DURATA

Durata Annuale con tacito rinnovo

TASSI INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO

Copertura	Tipo Fabbricato	Vitivinicola	Ortofrutticola	Zootecnica	Zootecnica con foraggio
Incendio Fabbricato	1	1,89	1,89	1,89	1,89
	2	2,47	2,47	2,47	2,47
	3	3,29 %
Incendio Fabbricato + Incendio Contenuto	1	3,23	3,41	3,52	3,58
	2	3,69	3,86	3,97	4,02
	3	4,91

RESPONSABILITA' CIVILE

Superficie Aziendale Azienda polivalente	Premio Lordo annuale
Fino a 5 ha	€ 320,00
dai 5,01 ha a 25ha	€ 490,00
dai 25,01 ha a 40 ha	€ 620,00
dai 40,01 ha a 60 ha	€ 790,00
dai 60,01 ha a 100ha	€ 1.100,00

Se:

- Azienda ZOOTECHNICA il premio si intende aumentato del 10%

Se l'Assicurato è:

- L'AFFITTUARIO (al 100%) sconto del 15%
- PROPRIETARIO NON CONDUTTORE (al 100%) sconto del 30%

TUTELA LEGALE

Superficie Aziendale	Premio finito annuale
Fino a 15 Ha	Euro 155,00

Per ogni Ha in più € 1,90 per ettaro

ASSISTENZA

€ 6,12

COSTO ASSICURATIVO (AL LORDO DELLE PROVVIGIONI DEL PARTNER)